



Digitally signed
by MARGHELLA
ALISA
C=IT

(Allegato A)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "EXTOPIA"

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "Extopia APS" con sede legale a Caltagirone (CT) in via Trinacria 12/A.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) o, nelle more della sua istituzione, in registri considerati equivalenti.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere trasferita la sede legale ed operativa principale. Eventuali trasferimenti della sede legale non comporteranno modifiche statutarie, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART.2 (Finalità)

Extopia APS è un Ente del Terzo Settore (ETS) con durata illimitata che si propone come centro aggregatore e promotore di attività a favore della comunità, e che ha carattere autonomo, volontario, pluralista, apartitico, aconfessionale, pacifista, ambientalista, anti-sessista e anti-razzista; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori/trici, Soci/e, lavoratori/trici e collaboratori/trici, amministratori/trici ed altri/e componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto Soci/e.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Lo scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere l'arte, la cultura, la socialità, l'innovazione, il multiculturalismo, il mutualismo, la sostenibilità, l'attuazione di processi bottom-up, la partecipazione e lo sviluppo del senso di comunità, per contribuire alla crescita artistica, culturale, sociale e civile dei/delle propri/e Soci/e, come dell'intera comunità nella sua accezione globale. Sono pertanto finalità dell'Associazione:

- la promozione e la condivisione delle arti, del sapere, e più in generale della cultura, in tutte le sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la produzione e fruizione artistica e culturale;

- la promozione del multiculturalismo e del multilinguismo, dell'inclusione, della cultura di genere, della non discriminazione, della non violenza, dell'ospitalità internazionale, dello scambio e del dialogo interculturale e intergenerazionale come valore di sviluppo sociale, culturale e artistico;
- la promozione e implementazione di azioni atte ad innovare sistematicamente prodotti, processi, tecnologie e organizzazione, la definizione di linee strategiche e l'attuazione di processi di innovazione sociale, culturale ed economica volti ad accrescere lo sviluppo sostenibile e la partecipazione civica della collettività, con particolare attenzione alla socialità e al benessere della persona, al riconoscimento del diritto alla felicità, alla libertà e alla sicurezza;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione;
- il riconoscimento dei diritti di cittadinanza digitale e l'attenzione alle forme di partecipazione cittadina favorite dall'open government, la promozione dell'inclusione digitale (eInclusion), di processi di digitalizzazione di servizi e del patrimonio culturale;
- la promozione della cultura audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, della cultura convergente, della multimedialità, della transmedialità e crossmedialità, dell'uso di media e tecnologie digitali e/o analogiche utili alla produzione, condivisione e fruizione di contenuti audiovisivi e/o multimediali;
- la valorizzazione e promozione del patrimonio culturale (tangibile e intangibile), l'educazione alla conoscenza, al rispetto e alla tutela dell'ambiente, non esclusivamente inteso nella sua accezione naturale-paesaggistica e/o artistica, ma come sistema economico-sociale organico e complesso, la gestione responsabile delle risorse territoriali, in particolare, supportando la promozione e organizzazione attiva di azioni volontarie atte alla rigenerazione, riqualificazione e/o rivalutazione di aree, edifici, monumenti, punti di interesse, archivi, collezioni in disuso e/o in stato di degrado conformemente alle finalità contenute nel presente Statuto;
- la formazione di cittadini di tutte le età, creando e privilegiando metodi e condizioni che favoriscano l'apprendimento non-formale e informale, la promozione di azioni atte a valorizzare il lavoro di squadra, la diversificazione delle competenze, il benessere e la crescita della persona, l'informazione di generazioni di nuovi professionisti circa le opportunità disponibili nel panorama globale della formazione e del lavoro, l'accrescimento della consapevolezza sulla capacità individuale e collettiva di veicolare creatività, talento e lungimiranza in azioni di sviluppo sociale e sostenibile;
- la creazione e adesione a network e partenariati locali, nazionali e transnazionali, la formazione e integrazione di reti, consorzi, progettualità e collaborazioni tra comitati, circoli, associazioni, imprese, ordini professionali e qualsiasi altra forma aggregativa, il supporto a reti, consorzi e istituzioni pubbliche e/o private nell'accesso a bandi e finanziamenti pubblici e/ o privati in vista del conseguimento di finalità conformi a quelle del seguente Statuto;



- l'elaborazione e la condivisione di know-how e best practices tra enti, siano essi del terzo settore, non-profit, commerciali, privati e/o pubblici, la valutazione e acquisizione di pratiche culturali e artistiche, di engagement, nel nome di interessi sociali, culturali e artistici.

ART.3 (Attività)

Allo scopo di perseguire le finalità di cui all'ART. 2 dello Statuto, le attività che l'Associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei/le propri/e Soci/e, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei/le propri/e Soci/e corrispondono a quelle indicate rispettivamente alle lettere d, e, f, i, j, k, l, m, q, s, t, u, v, w, z dell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017, nonché all'ART. 4 dell'Atto Costitutivo di cui il seguente Statuto costituisce parte integrante.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- partecipazione, organizzazione e gestione, anche in collaborazione con altri enti, di eventi divulgativi, quali presentazioni, conferenze, convegni, congressi, seminari, incontri, dibattiti, concorsi, conferenze stampa, "simposium", talks, tavole rotonde, living labs, open days, ecc... riguardanti temi di interesse economico, organizzativo, culturale, artistico, sociale, turistico e/o ambientale;
- residenze d'artista e chef, progetti di scambio culturale, ospitalità e volontariato internazionale;
- partecipazione, organizzazione e gestione di progetti formativi, laboratori, corsi, visite guidate, viaggi e masterclasses di interesse culturale, artistico, sociale, turistico, organizzativo e/o ambientale, e/o comunque coerenti alle finalità dell'Associazione;
- mostre, festivals, live performances, proiezioni ed eventi di natura ricreativa e formativa;
- erogazione di servizi aggiuntivi di consulenza e di gestione a enti del terzo settore e non, operanti nel settore culturale, turistico, sociale e/o che perseguano finalità coerenti con quelle del presente Statuto;
- partecipazione, organizzazione e gestione di interventi, autonomi o a supporto di altri enti, di recupero e valorizzazione ambientale, di rigenerazione e rivalutazione di aree, edifici, monumenti, punti di interesse, archivi, collezioni in disuso e/o in stato di degrado, attività;
- raccolte fondi, scambio di beni di seconda mano, artigianali, degustazioni e cene di autofinanziamento.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative insieme a tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/Ile Soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

In generale costituiranno potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili con le finalità, tutte le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni. L'Associazione può quindi esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

L'Associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Sicilia.

ART.4 (I/Le Soci/e)

Può diventare Socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

I/le minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci/e, sia persone fisiche, sia ETS e/o APS rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle Assemblee Sociali. Il numero dei/Ile Soci/e e dei/Ile Soci/e/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS.

Gli/Ile aspiranti Soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo, data di nascita, e-mail, recapito telefonico unitamente al pagamento della quota sociale, all'attestazione di accettare e attenersi allo Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

È compito del Consiglio Direttivo, di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di 60 giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/Ile aspiranti Soci/e abbiano i requisiti previsti.

Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di Extopia APS al/la nuovo/a Socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci. All'atto del rilascio della tessera sociale il/la richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio/a per un intero anno sociale.



In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al comma precedente o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al/lla Presidente entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei/Ile Soci/e alla sua prima convocazione.

ART. 5 (Volontari/e e attività di volontariato)

I/le Soci/e volontari/e svolgono la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di Socio/a volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività del/lla Socio/a volontario/a non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai/Ile Soci/e volontari/e possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART.6 (Diritti e doveri dei/Ile Soci/e)

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti e doveri di tutti i/le Soci/e.

I/le Soci/e hanno pertanto diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie, compatibilmente con gli orari di apertura;
- essere informati sulle attività dell'Associazione siano esse in corso, in programma e/o passate;
- partecipare alle attività organizzate e promosse dall'Associazione stessa secondo le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo;
- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma, se iscritti da almeno 6 mesi nel libro dei/Ile Soci/e ed in regola con il pagamento della quota sociale che deve essere avvenuto almeno 30 giorni prima dalla data di svolgimento dell'Assemblea;
- eleggere ed essere eletti/e componenti degli organi sociali;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, secondo le regole stabilite dal successivo ART. 17;

e il dovere di:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare le quote sociali e i contributi sociali annuali nei termini stabiliti dagli organismi dirigenti, come ad es. la quota annuale di iscrizione, o contributi periodici, necessari per la realizzazione di attività;
- mantenere una irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede

sociale. In particolare è obbligo del/la Socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e Soci/e e verso gli organi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;

- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

ART. 7 **(Perdita della qualifica di Socio/a)**

La qualifica di Socio/a si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota sociale annuale;
- dimissioni, da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Il mancato pagamento della quota sociale annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza del/la Socio/a senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei/le Soci/e.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/la Socio/a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/le suoi/e Soci/e;
- attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- arrecare danni morali o materiali ad altro/a Socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita sociale, ovvero l'adozione condotte che manifestino evidente incompatibilità con i valori sociali espressi all'ART. 2 del presente Statuto.

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente comma dovrà essere reso noto al/la Socio/a con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui al comma precedente, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al/la Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Direttivo utile, che deciderà in via definitiva.

ART.8 **(Gli Organi sociali)**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei/Ile Soci/e
- il Consiglio Direttivo
- il/la Presidente, il/la Vicepresidente, il/la Segretario/a;
- Organo di Controllo
- Organo di Revisione

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del/Ila Socio/a che partecipa e vota.

ART.9 (L'Assemblea dei/Ile Soci/e)

Partecipano all'Assemblea dei/Ile Soci/e tutti/e i/Ile Soci/e che siano iscritti/e da almeno 6 mesi nel Libro dei/Ile Soci/e e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Ciascun/a Socio/a ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro/a Socio/a, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun/a Socio/a può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci/e. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Socio/a che partecipa e vota.

L'Assemblea è presieduta dal/Ila Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal/Ila Vicepresidente o persona nominata a presidente dai/Ile convenuti/e all'Assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno, entro il 1° Aprile di ciascun anno, dal/Ila Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei/Ile Soci/e e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal/Ila Presidente e dal/Ila verbalizzante e riportato sul libro delle delibere dell'Assemblea. I verbali e gli atti verbalizzati restano successivamente agli atti a disposizione dei/Ile Soci/e per la consultazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, ovvero sia:

- per la modifica dello Statuto o lo scioglimento, scissione, fusione dell'Associazione, secondo quanto previsto dagli ARTT. 12, 30 e 31; del presente Statuto;
- ogni qual volta ne faccia richiesta motivata l'organo di revisione e di controllo (ove nominato) o almeno 3/4 dei/Ile Soci/e aventi diritto al voto.

È ordinaria in tutti gli altri casi.



ART.10 **(Compiti dell'Assemblea)**

Sono compiti dell'Assemblea:

- nominare e revocare i/le componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- approvare l'eventuale assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori Assembleari;
- deliberare sulla responsabilità dei/le componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione secondo le norme di cui all'ART.12;
- deliberare sullo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione secondo le norme di cui agli ARTT.30 e 31;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 11 **(Assemblea ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria può essere convocata dal/la Presidente dell'Associazione e/o dall'intero Consiglio direttivo o a richiesta di almeno la metà più uno dei/le Soci/e aventi diritto al voto secondo le modalità previste al comma 4 dell'ART. 9 e per motivi di ordinaria amministrazione.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei/le Soci/e, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei/le Soci/e presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza assoluta dei voti dei/le presenti. I voti sono palesi, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un terzo dei/le Soci/e presenti con diritto di voto. Per l'elezione dei/le componenti del Consiglio Direttivo la votazione avviene di norma a scrutinio segreto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i/le componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 12 **(Assemblea straordinaria)**

In prima convocazione, l'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza qualificata dei/le Soci/e aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei/le presenti. In seconda convocazione, è costituita qualunque sia il numero dei/le Soci/e presenti, ma per modificare lo Statuto è comunque necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta degli/le intervenuti/e.



Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione valgono le stesse condizioni di cui al precedente comma.

L'Assemblea straordinaria può inoltre deliberare lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio secondo le modalità previste agli ARTT. 30 e 31.

ART. 13 **(Il Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS.

È eletto dall'Assemblea dei/Ile Soci/e, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 eletti/e fra i/Ile Soci/e. Dura in carica quattro anni, i/Ile suoi/e componenti sono rieleggibili per un numero indeterminato di mandati e la loro carica può cessare in caso di decesso, mancata rielezione, dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea. Almeno 8 giorni prima della scadenza del mandato, il/la Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione dei/Ile componenti del Consiglio Direttivo o per la loro rielezione; la loro carica può essere tacitamente ed automaticamente rinnovata, qualora l'Assemblea non sia regolarmente costituita in prima convocazione come previsto al comma 1 dell'ART.11.

I/Ile componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno 2 volte l'anno. La sua convocazione va comunicata almeno 5 giorni prima del giorno fissato, e può avvenire a mezzo comunicazione telefonica, lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei/Ile Soci/e e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione, purché contenga la data della riunione, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

È ordinariamente convocato su richiesta del/la Presidente o da almeno i 3/5 dei/Ile suoi/e componenti, è straordinariamente convocato su richiesta di almeno 4/5 dei/Ile Consiglieri/e. Si considera validamente costituito in presenza, in proprio o per delega, di almeno 3 dei suoi/e consiglieri/e, e di almeno 2 in seconda convocazione. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei/Ile Consiglieri/e.

Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei/Ile presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la rielaborazione della proposta. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Socio/a che partecipa e vota.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura di uno/a dei/Ile componenti, preferibilmente il/la segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/Ile Soci/e che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo sovrintende all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adotta tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione.

In particolare, fra gli altri compiti, il Consiglio Direttivo:

- elegge al suo interno il/la Presidente, il/la Vicepresidente, il/la Segretario/a;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- convoca l'Assemblea dei/Ile Soci/e;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie [nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa];
- predispone, il bilancio sociale secondo le modalità e i casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- predispone i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- formula i programmi di attività sociale;
- individua le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività sociali;
- decide le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- deliberare circa l'ammissione dei/Ile Soci/e;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/Ile Soci/e;
- si occupa di conservare e aggiornare i libri sociali di sua competenza;
- cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- delibera sulle modalità di gestione del tesseramento;
- delibera sull'uso e la costituzione del fondo di riserva;
- presenta all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo, da inserire nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non Soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto all'ART.26.



Il Consiglio può inoltre distribuire fra i/le suoi/e componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

I membri del Consiglio decadono per decesso, mancata rielezione, dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea. È facoltà dei membri del Consiglio rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al/la Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il/la consigliere/a decaduto/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la Socio/a risultato/a primo escluso/a all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei/le Soci/e utile provvede a reintegrare i/le componenti del Consiglio decaduti; i/le nuovi/e eletti/e rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei/le componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 4/5 dei/le Consiglieri/e. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro 30 giorni.

Il potere di rappresentanza attribuito ai/le consiglieri/e è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14

(Il/la Presidente, il/la vicepresidente e il/la segretario/a)

Il/la Presidente è eletto/a dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei/le presenti, dura in carica quattro anni. Il suo incarico è rinnovabile per un numero indeterminato di mandati e cessa in caso di mancata rielezione, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Il/la Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei/le Soci/e e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, e può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica della prima riunione del Consiglio utile. Al/la Presidente spetta la firma sociale degli atti che impegnano l'Associazione sia verso i/le Soci/e sia verso terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti, inoltre può sottoscrivere contratti o accordi in nome dell'Associazione. Il/la Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il/la Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

Il/la Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il/la Segretario/a cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; revisiona i verbali delle sedute del Consiglio; presiede il Consiglio in assenza del/la Presidente e del/la Vicepresidente.



In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario/a è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un/una nuovo/a incaricato/a all'interno dei/le propri/e componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio.

ART. 15 **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 17 **(Libri sociali)**

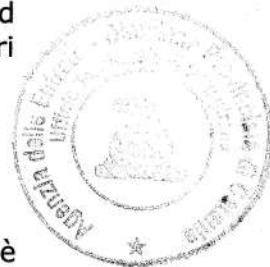
L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei/le Soci/e;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali eletti dal Consiglio;
- d) il registro dei/le volontari/e.
- e) l'inventario dei beni mobili e immobili dell'Associazione;
- f) il registro delle convenzioni;
- g) il libro dei bilanci di esercizio e sociali, ove previsto.

È cura del Consiglio Direttivo tenere i libri sociali sopra menzionati.

Tutti i/le Soci/e, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 18



(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

ART. 19 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 (Patrimonio sociale)

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- risorse economiche e finanziarie;
- fondo di riserva.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai/le Soci/e.

ART. 22 (Risorse economiche e finanziarie)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite e/o possono essere costituite da:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle Soci/e;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;



- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- erogazioni liberali;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi;
- proventi da cessioni di beni e servizi ai/lle Soci/e e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23 (Fondo di riserva)

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione del Consiglio Direttivo.

Il fondo di riserva potrà essere costituito da ogni genere di risorsa economica e finanziaria secondo delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 24 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Inoltre, l'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio sociale per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste e/o l'acquisto di nuovi impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

ART. 25 (Convenzioni e affiliazioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e/o le affiliazioni ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal/lla Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione e/o affiliazione è custodita, a cura del Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26



(Personale retribuito)

L'Associazione potrà avvalersi, in caso di necessità, per lo svolgimento di attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/le propri/e Soci/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione dei/le Soci/e volontari/e)

I/le Soci/e volontari/e che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità dell'Associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.



ART. 30

(Norme di Scioglimento)

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno $\frac{3}{4}$ dei/le Soci/e e con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei/le Soci/e. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni Assembleari, ricorrenti a distanza di almeno 8 giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza qualificata dei/le presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

ART. 31

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale[/provinciale] del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, è devoluto, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, in armonia con quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. La

stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le Soci/e del patrimonio residuo.

ART. 32 (Efficacia dello Statuto)

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i/le Soci/e all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 33 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 34 (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

laltagione, 20/06/20

Narapourno Geroni
[Signature]
[Signature]
Olivia Mazzilli

Silvano Romano
[Signature]
[Signature]



39520000
DUCECENIO

[Signature]
[Signature]

